



Civile Sent. Sez. 1 Num. 11401 Anno 2016

Presidente: BERNABAI RENATO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 01/06/2016

SENTENZA

sul ricorso 7486-2012 proposto da:

GENTILI RENZO (c.f. GNTRNZ49C17F844A), elettivamente domiciliato in ROMA, Via APPIANO 8, presso l'avvocato ORAZIO CASTELLANA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO COLALELLI, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

2016

934

contro

BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V., nella qualità di cessionaria dell'azienda della NUSA SIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

9



pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CONDOTTI 91, presso l'avvocato LUCA ALBANESE, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 103/2011 della CORTE D'APPELLO
di PERUGIA, depositata il 04/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato LUCA
ALBANESE che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Handwritten mark or signature.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28 settembre 2004, Renzo Gentili ha convenuto in giudizio la Bank Insinger De Beaufort N.V. e la Nusa Sim, per sentire dichiarare la nullità dell'acquisto di titoli italiani e obbligazioni argentine, per un valore di € 41.790,00, acquistate tramite il promotore finanziario Armando Melica, dipendente della prima e poi dell'altra convenuta, e per ottenere la condanna di entrambe, in solido, alla restituzione del prezzo corrisposto. Esponeva che, avendo conferito il mandato presso un bar di Narni, il contratto era stato sottoscritto fuori della sede della banca, senza prevedere il diritto di recesso e, quindi, in violazione dell'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.); inoltre, erano state violate le disposizioni del t.u.f. (art. 21) e del regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522 (artt. 27 ss.), che impongono all'istituto di credito di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati circa le caratteristiche e l'adeguatezza delle operazioni di acquisto di valori mobiliari.

Nel contraddittorio con la Bank Insinger, essendo la Nusa rimasta contumace, il Tribunale di Terni ha rigettato la domanda, sul presupposto che non vi fosse prova di una stipulazione del contratto fuori dai locali commerciali.

Il gravame del Gentili è stato rigettato dalla Corte d'appello di Perugia, con sentenza 4 febbraio 2011, la



quale ha ritenuto che, essendo i documenti sottoscritti dal Gentili relativi ad un contratto quadro di negoziazione in strumenti finanziari, regolarmente stipulato il 19 luglio 2001, non trovassero applicazione l'art. 30 t.u.f. e il richiamato art. 36 regol. Consob del 1998, che riconoscevano sì al cliente il diritto di recedere entro sette giorni, ma solo nella diversa tipologia dei rapporti di collocamento di strumenti finanziari e gestione del portafoglio nella sollecitazione al pubblico; inoltre, ad avviso della Corte, sebbene la banca non avesse informato il cliente circa le caratteristiche e l'adeguatezza delle operazioni, tale inadempimento non era causa di nullità del contratto quadro e delle operazioni di acquisto dei titoli, con conseguente infondatezza della domanda di nullità e inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, tardivamente introdotta solo nell'atto di appello.

Avverso questa sentenza il Gentili ricorre sulla base di tre motivi, cui si oppone la Bank Insinger con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 21, 23 e 20 t.u.f., e vizio di motivazione, in tema di applicabilità della disciplina dell'offerta fuori sede, che prevede l'obbligo dell'intermediario di indicare nei moduli e formulari la

g.



facoltà di recesso dell'investitore entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il motivo è infondato.

I giudici di merito, con incensurato accertamento di fatto, hanno affermato che i documenti sottoscritti dal Gentili presso il bar di Narni scalo non erano relativi alle singole operazioni di investimenti in (e cioè agli ordini di acquisto di) strumenti finanziari, ma verosimilmente al contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari.

La giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f., e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento o gestione di portafogli individuali, prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela (vd. Sez. Un. n. 13905 del 2013).



Quest'orientamento, tuttavia, non giova al ricorrente nel caso concreto, dal momento che, come chiarito dalle Sezioni Unite, la disciplina del recesso di cui si sta parlando non può che riguardare i singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l'investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall'intermediario fuori sede, e non la stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per sé non implica l'acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di "collocamento", sia pur latamente intesa.

Del resto, come accertato dai giudici di merito, il cliente poteva recedere in qualsiasi momento dallo stesso contratto quadro, in base a una clausola ivi inserita, inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 21 e 23 t.u.f., 28 e 29 regol. Consob. del 1998, e vizio di motivazione, per avere erroneamente escluso l'invalidità del contratto per effetto dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi derivanti dal contratto quadro e dalla legge.

Il motivo è infondato, essendo diretto all'enunciazione di un principio di diritto opposto a quello seguito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla sentenza impugnata.

Questa Corte ha avuto più volte occasione di ribadire che unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non



altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. contratto-quadro), mentre è fonte di responsabilità contrattuale e può condurre, eventualmente, alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto-quadro. Va quindi escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto contratto-quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (a partire da Cass., sez. un., n. 26724 del 2007, vd., tra le altre, le sentenze della I sez. civ. n. 2414 del 2016 e n. 8462 del 2014).

g.



Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 163 c.p.c. e 6 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, e vizio di motivazione, per avere ritenuto nuova e inammissibile la domanda di risoluzione del contratto, proposta in appello, sebbene si trattasse di una mera *emendatio libelli* rispetto alla domanda di nullità originariamente proposta nel primo grado di giudizio.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite, alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale, e considerando che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, hanno ritenuto che il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, abbia il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti dagli atti, ogni forma di nullità del contratto stesso (vd. Cass., sez. un., n. 14828 del 2012), anche di tipo protettivo (vd. Cass., sez. un., n. 26242 del 2014). Sulla base di questa ricostruzione, il giudice è tenuto (nei limiti del devoluto) a rilevare d'ufficio la nullità, anche in appello, cui segue la facoltà della parte di proporre un'espressa istanza di accertamento in tal senso (vd. Cass. da ultimo cit.). Diverso è, però, il caso - che è quello in esame - in cui la parte abbia proposto soltanto una domanda di nullità del contratto, rigettata nel merito dal

tribunale, e solo in appello abbia introdotto, in via subordinata, una domanda di risoluzione, trattandosi evidentemente di una inammissibile domanda nuova, a norma dell'art. 345 c.p.c.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono giusti per compensare le spese del presente giudizio, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione dell'art. 30 t.u.f.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.
Roma, 4 maggio 2016.